



**STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
"VOLONTARI CROCE BIANCA LUMEZZANE – ODV"**

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Costituzione

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "Volontari Croce Bianca Lumezzane ODV", da ora in avanti denominata "associazione". L'Associazione, che ha sede legale nel Comune di Lumezzane, potrà istituire, su delibera dell'Organo di Amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto. La qualificazione di organizzazione di volontariato e i dati riguardanti l'iscrizione al Registro del Volontariato costituiscono peculiare segno distintivo ed a tale scopo i dati suddetti devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 2: Statuto

L'associazione "Volontari Croce Bianca Lumezzane - ODV" è disciplinata dal presente Statuto e dai Regolamenti eventualmente approvati dall'assemblea e agisce, nei limiti del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e delle relative norme di attuazione, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 1/2008 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 3 : Modifiche allo Statuto

Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea straordinaria. Per deliberare sulle modifiche statutarie l'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 4 : Oggetto e scopo

L'associazione "Volontari Croce Bianca Lumezzane - ODV" non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposite Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Essa opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato attivo e diretto rivolto alla generalità della popolazione nelle seguenti aree di intervento:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 della legge 8 Novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 Febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 Giugno 2016,

n. 112 e successive modificazioni;

- interventi e prestazioni sanitarie;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 Agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 D.Lgs. n. 117/2017;

- prestazioni sociosanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 Febbraio 2001, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 Giugno 2001 e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 Marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- alloggio sociale ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 Aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

Qualora si verificassero le condizioni, può collaborare alla risoluzione di problemi con autorità, altri enti per finalità sociali ed altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con riferimento ai sopraindicati aspetti istituzionali. Potrà pertanto svolgere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- prestazione interventi di primo soccorso con mezzi idonei a chiunque ne faccia richiesta;

- prestazione interventi con unità cinofila;

- trasporti di feriti ed infermi;

- prestazione opera di assistenza richiesta da privati, enti pubblici e privati, associazioni, secondo le norme o condizioni stabilite dalla Legge, dallo statuto e dal regolamento dell'associazione, dal Presidente, dal Comandante, ovvero dall'Organo di Amministrazione;

-- realizzazione ed aggiornare materiale informativo e formativo attraverso la raccolta o acquisizione di testi, pubblicazioni, supporti audio e video di vario genere, attrezzature tecniche per operare nei settori dell'assistenza sociale, socio sanitaria e dell'assistenza sanitaria, ad uso degli associati per tutti gli scopi che l'associazione si è prefissata;

- partecipazione ad associazioni, enti, istituzioni, pubbliche e/o private, imprese sociali ed enti societari, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'associazione.

L'Associazione dovrà mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private. E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Pertanto l'Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività strettamente connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie in quanto integrative di quelle statutarie anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla Legge, in particolare dal Decreto Legislativo n. 117/2017.

TITOLO II - ASSOCIATI

Articolo 5: Ammissione

Sono associati dell'associazione "Volontari Croce Bianca Lumezzane - ODV" tutte le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'organizzazione e si impegnano per realizzarle. Chi

intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda in carta semplice all'Organo di Amministrazione, che dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, sottoscrivere la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne lo statuto ed il regolamento. L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Articolo 6 : Diritti e obblighi dell'associato

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso in qualsiasi momento. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative: è pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa. L'adesione all'Associazione comporta, per l'associato maggiore di età, se iscritto da tre mesi, il diritto di voto in assemblea. Gli associati godono del diritto dell'elettorato attivo e passivo, del diritto di informazione e di controllo sull'attività dell'associazione nei limiti stabiliti dalla Legge, dallo statuto e dal regolamento interno. Gli associati hanno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture senza modificarne la naturale destinazione.

Gli associati hanno l'obbligo di dare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali prestando la propria attività personale, spontanea e gratuita secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell'associazione. Agli associati è riconosciuto il solo rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata in nome e per conto dell'associazione entro limiti preventivamente stabiliti. Le concrete modalità di attuazione dei diritti e degli obblighi degli aderenti sono disciplinate da apposito regolamento approvato dall'Assemblea degli associati.

L'associazione può assumere, nei limiti della normativa in tema di volontariato, dipendenti stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia ed assicurandoli contro le malattie, infortunio e responsabilità civile verso terzi. L'Associazione può inoltre avvalersi di collaboratori occasionali o coordinati e continuativi esterni stipulando contratti ed assicurazioni a norma di legge.

Articolo 7 : Categorie degli associati

Gli associati all'associazione si distinguono in:

a) militi volontari del soccorso, dell'assistenza e dei servizi sociali (anche detti semplicemente "militi");

b) militi allievi;

Sono militi volontari del soccorso, assistenza e servizi sociali, gli associati regolarmente iscritti che hanno superato il corso di preparazione organizzato dall'associazione nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento. Sono militi allievi gli associati regolarmente iscritti che non hanno ancora completato l'iter formativo prescelto.

Articolo 8 : Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente statuto. La qualità di associato è intrasmissibile per qualsiasi causa.

Articolo 9 : Recesso

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto all'Organo di Amministrazione, tramite il Comandante la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del terzo mese successivo a quello nel quale l'Organo di Amministrazione delibera l'accettazione della volontà di recesso.

Articolo 10 : Esclusione

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi associativi oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione ovvero per altri gravi motivi può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea, su proposta dell'Organo di Amministrazione, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

A titolo esemplificativo sono considerati gravi motivi:

- inosservanza grave delle norme dello statuto e del regolamento interno;
- comportamento compromettente il buon nome e il buon funzionamento dell'associazione;
- appropriazione di beni di proprietà dell'associazione e del personale operante in essa;
- condotta gravemente offensiva nei confronti degli organi istituzionali dell'associazione.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione comunicato mediante lettera raccomandata a.r. Il provvedimento deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata e più precisamente l'indicazione del fatto o dei fatti specifici integranti il grave motivo. Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli può inoltrare all'Organo di Amministrazione richiesta di convocazione del collegio dei probiviri per esaminare la questione così come previsto dall'articolo 24 del presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa sino alla pronuncia del collegio stesso. La richiesta sottoscritta dall'interessato e genericamente motivata deve essere presentata a mezzo di lettera raccomandata a.r. all'Organo di Amministrazione nella persona del Presidente, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data dell'avvenuta notificazione della deliberazione di esclusione. L'escluso può in ogni caso ricorrere al giudizio del collegio arbitrale così come previsto dall'articolo 34 del presente Statuto. L'Organo di Amministrazione entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione della richiesta convoca il collegio dei probiviri.

TITOLO III – ALBI SPECIALI

Articolo 11 : Albi speciali

Vengono istituiti i seguenti albi speciali nei quali, a seguito di delibera dell'Organo di Amministrazione, vengono iscritti coloro che pur non essendo annoverati tra le categorie degli associati di cui al precedente articolo 7, sono ritenuti meritevoli di nota e menzione:

1. albo dei giovani volontari del soccorso: sono associati regolarmente iscritti, ma che essendo minorenni possono svolgere, unicamente assistiti da un milite, tutte le attività associative ad esclusione dell'attività sui mezzi di trasporto;
2. albo dei benemeriti: sono militi del soccorso, dell'assistenza e dei servizi sociali che hanno raggiunto i trent'anni di servizio attivo;
3. albo degli onorari: sono coloro che - persone fisiche o giuridiche - condividendo gli scopi dell'associazione, pur non essendo in servizio attivo possono contribuire al raggiungimento degli scopi stessi. Tale qualità è riconosciuta dall'Organo di Amministrazione a soggetti che abbiano particolari e comprovati meriti in relazione alle finalità proprie dell'associazione ovvero a qualificati esponenti della cultura, delle istituzioni e delle professioni, la cui presenza può concorrere alla realizzazione dei fini associativi;
4. albo dei benefattori: coloro che, persone fisiche o giuridiche, hanno fattivamente contribuito alla realizzazione degli scopi dell'associazione con elargizioni rilevanti.

Gli iscritti nei predetti albi, essendo associati solamente a titolo onorario, non hanno i diritti e gli obblighi tipici della figura di associato, ivi compreso il diritto di voto, pertanto esplicitamente escluso, salvo il caso 2. dei benemeriti che, se ancora in servizio, facendo parte della categoria dei militi del soccorso, dell'assistenza e dei servizi sociali, godono pienamente dei predetti diritti ed obblighi di associato.

TITOLO IV -ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 12 : Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente dell'Organo di Amministrazione;
- d) il Comandante dei militi;
- e) l'Organo di controllo;
- f) il Collegio dei Probiviri.

Articolo 13: Composizione dell'assemblea

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'associazione stessa. L'assemblea è momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione ovvero, in sua assenza o temporaneo impedimento, dal vice Presidente più votato dall'Organo di Amministrazione in occasione dell'elezione alla carica, ovvero dal secondo vice Presidente, ovvero dal membro più anziano di servizio in carica nell'Organo di Amministrazione.

Articolo 14: Convocazione

L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente dell'Organo di Amministrazione a seguito di delibera dell'Organo stesso, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale. Il Presidente dell'associazione convoca l'assemblea mediante comunicazione scritta, nonché con manifesto da affiggersi presso la sede dell'associazione negli appositi spazi.

Le convocazioni devono contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora

della riunione sia di prima, sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare. Le convocazioni devono essere comunicate tramite lettera, fax, o qualsiasi altro mezzo telematico di cui si abbia prova della ricezione a tutti gli associati, e ricevute almeno cinque giorni prima dell'adunanza stessa. Le assemblee sono convocate, in ogni caso qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati o quando lo richieda almeno la metà più uno dei componenti dell'Organo di Amministrazione. L'assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia.

Articolo 15: Oggetto delle delibere assembleari

All'assemblea spetta di:

- a) provvedere alla nomina dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di controllo, del Collegio dei Proibiviri, del Comandante e dei due vice comandanti, con apposite elezioni così come disciplinate dal regolamento dell'associazione;
- b) deliberare sulle modifiche al presente statuto, così come disciplinato dall'articolo 3;
- c) approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione e le loro modifiche;
- d) deliberare sull'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- e) deliberare sul trasferimento della sede sociale;
- f) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, come previsto dall'articolo 33 del presente statuto;
- g) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

Delle riunioni dell'assemblea e relative delibere deve essere redatto, su apposito libro, verbale firmato dal Presidente e dal segretario della seduta e ne va data pubblicità mediante affissione del relativo verbale negli appositi spazi all'interno della sede associativa. L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e pertanto le sue deliberazioni prese in conformità alla Legge e allo statuto obbligano tutti gli associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 16: Validità dell'assemblea

Salvo quanto previsto al precedente articolo 3 per le modifiche statutarie e al successivo articolo 33 per lo scioglimento, l'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati regolarmente iscritti. Non sono ammesse deleghe. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

Articolo 17: Votazioni

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ed ogni associato ha diritto ad un voto. Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti gli associati regolarmente iscritti da almeno tre mesi. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Articolo 18: L'Organo di Amministrazione

L'associazione è amministrata da un Organo di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da dodici a diciannove scelti fra gli associati eletti, a scrutinio segreto, dall'assemblea, ivi compresi il comandante dei militi e i due vice comandanti. In caso di dimissioni volontarie queste devono essere personalmente presentate all'Organo di Amministrazione. Il consigliere decade dalla propria carica quando nel corso dell'anno solare non abbia partecipato a tre sedute dell'Organo di Amministrazione, ad eccezione delle assenze per malattia grave e per impegni istituzionali dell'associazione, nonché per le assenze che l'Organo di

Amministrazione ritenga di volta in volta giustificate.

In caso di recesso, decesso, decadenza o impossibilità sopraggiunta a svolgere le proprie mansioni, di un consigliere, l'Organo provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, con il primo candidato della lista dei non eletti. In caso di decesso, dimissioni o revoca di uno o più consiglieri in numero tale che venga meno la maggioranza dei componenti l'Organo Amministrativo, è considerato decaduto e deve essere sciolto. Contestualmente il Presidente indice nuove elezioni per la nomina del nuovo Organo di Amministrazione. I membri dell'Organo di Amministrazione possono essere revocati dall'assemblea per giusta causa. L'Organo elegge al proprio interno, a scrutinio segreto, il Presidente, due vice presidenti, il segretario, il vice segretario, il tesoriere, il vice tesoriere e i due consiglieri delegati alle firme sui conti correnti. L'Organo inoltre nomina, anche tra persone esterne all'Organo medesimo, il direttore sanitario e i responsabili dei vari servizi. L'Organo di Amministrazione si riunisce dietro convocazione del Presidente o chi per esso, e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno sei volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. La convocazione deve avvenire a mezzo di avviso scritto ovvero lettera, fax, o qualsiasi altro mezzo telematico di cui si abbia prova della ricezione, da inviare ai membri tre giorni prima della riunione ed in casi urgenti almeno ventiquattro ore prima. In quest'ultimo caso la convocazione può essere fatta ai singoli consiglieri anche verbalmente. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri dell'Organo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Non è ammessa l'astensione. Il consigliere che in una determinata operazione ha per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello dell'associazione deve darne notizia agli altri consiglieri, ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa. In caso di inosservanza il consigliere risponde delle perdite e danni che eventualmente siano derivati all'associazione dall'operazione compiuta. L'Organo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal vice presidente più votato dall'Organo di Amministrazione in occasione dell'elezione alla carica ovvero dal secondo vicepresidente, ovvero dal membro più anziano di servizio in carica nell'Organo stesso. Delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e relative delibere, deve essere redatto, su apposito libro, verbale firmato dal Presidente e dal segretario della seduta e ne va data pubblicità mediante affissione del relativo verbale negli appositi spazi all'interno della sede associativa. L'Organo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni. Esso procede alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'assemblea, redige eventuali regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'assemblea.

Articolo 19: Il Presidente dell'Organo di Amministrazione

Il Presidente dell'Organo di Amministrazione è anche Presidente dell'associazione. Il Presidente dell'Organo di Amministrazione è eletto dall'Organo al proprio interno, a maggioranza assoluta dei voti nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età. Nel caso di gravi inadempienze nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, il Presidente può essere revocato dall'Organo di Amministrazione. Il Presidente dell'Organo di Amministrazione rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea degli associati.

Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dall'Organo di Amministrazione, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione. In casi eccezionali di necessità e di urgenza il Presidente può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare l'Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e l'Organo di Amministrazione e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea unitamente al segretario, il quale ne cura la custodia presso i locali dell'associazione. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione all'Organo di Amministrazione ed in seguito all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Articolo 20: Altre cariche elette in seno all'Organo di Amministrazione

20.a Vice presidenti

L'Organo di Amministrazione elegge al proprio interno, a maggioranza assoluta dei voti, i due vice presidenti. I vice presidenti coadiuvano il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni. Il vice presidente più votato dall'Organo di Amministrazione in occasione dell'elezione alla carica ovvero il secondo vice presidente, in caso di impedimento da parte del primo, sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza temporanea o impedimento, in ogni sua attribuzione con tutte le prerogative e gli obblighi che gli competono. In caso di impedimento o assenza del Presidente e dei vice presidenti, gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano di servizio in carica in seno all'Organo di Amministrazione. I vice presidenti possono essere revocati dall'Organo di Amministrazione per giusta causa.

20.b Segretario e vice segretario

L'Organo di Amministrazione elegge al proprio interno, a maggioranza assoluta dei voti, il segretario ed il vice segretario. Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea degli associati e dell'Organo di Amministrazione, coadiuva il Presidente e l'Organo di Amministrazione nell'espletamento delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione anche avvalendosi di idonei collaboratori. Il segretario denuncia gli infortuni e danni a terzi a seconda delle disposizioni contrattuali ed è responsabile in caso di omissione o ritardi di denuncia. Il segretario cura la tenuta del libro verbali dell'assemblea, dell'Organo di Amministrazione, nonché del libro degli associati. Il vice segretario coadiuva il segretario nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in ogni sua attribuzione ogni qualvolta sia impedito all'esercizio dei propri compiti. In caso di impedimento o assenza del segretario e del vice segretario, gli stessi vengono sostituiti dal membro più giovane di età in seno all'Organo di Amministrazione senza mansioni specifiche. Il segretario e il vice segretario possono essere revocati dall'Organo di Amministrazione per giusta causa.

20.c Tesoriere e vice tesoriere

L'Organo di Amministrazione elegge al proprio interno, a maggioranza assoluta dei voti, il tesoriere ed il vice tesoriere. Il tesoriere cura il regolare andamento del servizio di cassa, provvede alle riscossioni ed ai pagamenti secondo le forme e le modalità stabilite dai regolamenti. Il vice tesoriere coadiuva il tesoriere nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in ogni sua attribuzione ogni

qualvolta sia impedito all'esercizio dei propri compiti. Il tesoriere e il vice tesoriere possono essere revocati dall'Organo di Amministrazione per giusta causa.

20.d Consiglieri delegati alle firme sui conti correnti

L'Organo di Amministrazione elegge al proprio interno, a maggioranza assoluta dei voti, i due consiglieri delegati alle firme sui conti correnti. I due consiglieri sottoscrivono, congiuntamente, gli assegni, i bonifici, i moduli di versamento predisposti dal tesoriere, con modalità da definirsi nel regolamento interno. I consiglieri delegati alle firme sui conti correnti possono essere revocati dall'Organo di Amministrazione per giusta causa.

Articolo 21: Altre cariche la cui nomina è di competenza dell'Organo di Amministrazione

21.a Direttore sanitario

Il direttore sanitario è nominato dall'Organo di Amministrazione e dallo stesso Organo può essere revocato per giusta causa. Partecipa di diritto alle riunioni dell'Organo con facoltà di parola ma senza diritto di voto. Ha il compito di sovrintendere alle attività sanitarie dell'associazione secondo la legge. L'incarico è incompatibile con tutte le altre cariche istituzionali dell'associazione. La durata dell'incarico viene stabilita di volta in volta dalla lettera di incarico.

21.b Responsabili dei servizi

L'Organo di Amministrazione in occasione del suo primo insediamento provvede, su proposta del comandante, alla nomina dei responsabili dei servizi, la cui definizione di numero e funzioni viene demandata a specifici regolamenti. I responsabili dei servizi restano in carica per tutto il mandato dell'Organo di Amministrazione che li ha nominati, così come meglio precisato al successivo articolo 25, salvo il caso in cui si presenti la necessità di loro sostituzione a causa di recesso, decesso, esclusione, malattia o revoca per giusta causa. La carica di responsabile dei servizi è gratuita.

Articolo 22: Comandante dei militi e vice comandanti

Il Comandante e i due vice comandanti dei militi sono eletti fra gli associati dall'assemblea. Risulta eletto Comandante il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti mentre i due candidati che, per numero di voti, si sono posizionati al secondo e terzo posto assumono la carica di vice comandanti. Il Comandante dà attuazione alle delibere dell'Organo di Amministrazione e della assemblea che riguardano l'operatività concreta delle singole squadre. Il Comandante ha il dovere di garantire e promuovere l'armonia fra i militi e il buon funzionamento delle singole squadre e dei relativi turni di servizio, anche attraverso la emanazione di prescrizioni autonome nei limiti delle delibere dell'Organo di Amministrazione o dell'assemblea. Convoca la riunione dei capiturno almeno una volta all'anno e quando ne ravvisi la necessità.

I vice comandanti coadiuvano il comandante nell'espletamento delle sue funzioni. Il vice comandante che ha ottenuto il maggior numero di voti ed in mancanza anche di questo il vice comandante che ha ottenuto il minor numero di voti sostituisce il Comandante in tutti i suoi compiti in caso di sua assenza temporanea o impedimento. In caso di impedimento o assenza del Comandante e dei vice comandanti, il Comandante stesso può nominare uno o più sostituti temporanei di sua fiducia. L'assemblea può revocare il Comandante e i vice comandanti per giusta causa.

Articolo 23: Organo di controllo

L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto, l'Organo di controllo composto da tre membri, anche esterni all'associazione, competenti nel settore contabile e scelti tra

le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Tra gli eletti, svolge funzioni di Presidente dell'Organo di controllo colui il quale risulta iscritto nel Registro dei Revisori Legali e, a parità di requisito di iscrizione, colui che ha preso il maggior numero di voti. L'Organo ha il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferirne all'assemblea in sede di approvazione del bilancio. L'Organo deve riunirsi autonomamente almeno due volte all'anno per redigere una relazione sullo stato economico e sulla gestione amministrativa dell'associazione da presentare all'Organo di Amministrazione. La riunione è convocata dal Presidente dell'Organo con il mezzo dal medesimo ritenuto più idoneo.

L'incarico di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con la carica di consigliere e con tutte le altre cariche istituzionali dell'associazione. Non può ricoprire la carica di componente dell'Organo di controllo la persona dichiarata interdetta, inabilitata, fallita, ovvero incompatibile o ineleggibile in forza di quanto eventualmente disposto dal regolamento. I componenti dell'Organo di controllo curano la tenuta del libro delle adunanze dell'Organo stesso, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea e, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, a quelle dell'Organo di Amministrazione. Essi verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.

L'assemblea può revocare i membri dell'Organo di controllo per giusta causa.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 24: Collegio dei Proviviri

L'assemblea elegge il Collegio dei Proviviri composto da cinque membri scelti fra gli associati. Il collegio dei proviviri ha il potere di esperire un tentativo di conciliazione nel caso di eventuali contrasti interni all'associazione. L'intervento dei proviviri può essere richiesto da entrambe le parti in contrasto, che dovranno obbligatoriamente ricorrere a tale intervento prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziario. Il collegio ha altresì il compito di esaminare il provvedimento di esclusione di un associato, di cui all'articolo 10 del presente statuto. Il collegio dei proviviri cura la tenuta del libro delle adunanze e dei provvedimenti del collegio stesso. Il collegio elegge al proprio interno il Presidente. I componenti del collegio possono essere revocati dall'assemblea degli associati, per giusta causa. L'incarico ricoperto nel collegio dei proviviri è incompatibile con la carica di amministratore e con tutte le altre cariche istituzionali dell'associazione.

Articolo 25: Durata, rieleggibilità e gratuità delle cariche

Il mandato relativo a tutte le cariche elettive di cui ai seguenti articoli:

- articolo 18: relativo ai membri dell'Organo di Amministrazione
- articolo 19: relativo al Presidente
- articolo 20: relativo a vice presidenti, segretario e vice segretario, tesoriere e vice tesoriere, consiglieri delegati alle firme sui conti correnti;
- articolo 22: relativo al comandante dei militi e ai vice comandanti
- articolo 23: relativo ai membri dell'Organo di controllo;
- articolo 24: relativo ai membri del Collegio dei Proviviri

ha la durata di tre anni, e comunque fino all'assemblea che approva il bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale le cariche sono state istituite o rinnovate.

Nel periodo che intercorre tra l'elezione dei nuovi organi dell'associazione ed il loro insediamento l'Organo di Amministrazione uscente può compiere solo atti di ordinaria amministrazione, così come gli associati che ricoprono le altre cariche non possono eccedere le funzioni di ordinaria gestione.

Nel caso di scioglimento dell'Organo di Amministrazione, a seguito di decesso, dimissioni o revoca di uno o più consiglieri in numero tale che venga meno la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo, ovvero di specifica delibera assembleare, anche tutte le cariche elettive suindicate, nonché i responsabili dei servizi, si ritengono cessate, ad eccezione dei membri dell'Organo di controllo e dei probiviri che restano in carica sino all'elezione dei nuovi componenti al fine di garantire il regolare e puntuale svolgimento dell'attività istituzionale dell'associazione, in ogni suo ambito, e l'ordinata vita associativa; per quanto riguarda l'Organo di Amministrazione uscente, esso potrà compiere, nel frattempo, solo atti di ordinaria amministrazione.

Gli associati che ricoprono la carica di consigliere, Presidente, vice presidente, segretario, vice segretario, tesoriere, vice tesoriere, i due consiglieri delegati alle firme sui conti correnti, comandante dei militi, vice comandante, componente dell'Organo di controllo e probiviro possono essere rieletti senza alcun limite di mandato a ricoprire la medesima o altra carica in seno all'associazione.

Tutte le cariche di cui al presente articolo sono a titolo gratuito, nessun compenso è per esse previsto essendo l'opera prestata a favore dell'associazione svolta volontariamente e per spirito di solidarietà. L'associazione riconosce esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto della stessa nello svolgimento dell'attività associativa, entro limiti preventivamente stabiliti.

TITOLO V -PATRIMONIO E BILANCIO

Articolo 26: Patrimonio

Il patrimonio è costituito dal fondo permanente di dotazione del valore di Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero centesimi) nonché da tutti quei beni espressamente destinati ad incremento patrimoniale, in particolare:

- a) dai beni mobili ed immobili che sono e diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite da ogni entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quali ad esempio:

- fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;
- contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali;
- dal ricavato dell'associazione proveniente da manifestazioni o partecipazione ad esse;
- dai risultati conseguiti dallo svolgimento di eventuali attività commerciali e produttive marginali nei limiti di cui alla normativa vigente;
- da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017.

Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli associati.

Articolo 27: Erogazioni, donazioni e lasciti

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall'Organo di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'associazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dall'Organo di Amministrazione in armonia con le finalità statutarie

dell'associazione. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Le convenzioni sono accettate con delibera dell'Organo di Amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Articolo 28: Bilancio

Gli esercizi dell'associazione di volontariato chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro i primi 90 (novanta) giorni di ciascun anno l'Organo di Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e preventivo per l'esercizio entrante, da sottoporre all'assemblea così come disciplinato dall'articolo 15 del presente statuto, per l'approvazione che deve avvenire entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale. I proventi derivanti da eventuali attività commerciali o produttive marginali sono inserite in apposita voce di bilancio della associazione. L'Organo di Amministrazione delibera sulla utilizzazione dei proventi che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'associazione. I bilanci devono essere esposti negli appositi spazi e rimanere depositati presso la sede dell'associazione nei 20 (venti) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti gli associati.

Articolo 29: Libri e Registri dell'Associazione

L'associazione deve istituire e tenere aggiornati:

- il Libro degli associati;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- i Libri contabili e fiscali di Legge;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- il Libro delle adunanze e dei provvedimenti del Collegio dei Probiviri;
- l'inventario del patrimonio dell'associazione.

Articolo 30: Avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'organizzazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VI - RESPONSABILITÀ

Articolo 31: Responsabilità e Assicurazione

Gli associati sono assicurati per malattie, infortuni, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, e per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dalla attività medesima. L'associazione risponde, con i propri beni dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati. L'associazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

TITOLO VII - BANDIERA SOCIALE

Articolo 32: Bandiera e Logo dell'Associazione

La bandiera dell'associazione è un drappo azzurro e bianco a due bande verticali di eguale misura. Il drappo reca al centro un cerchio bianco contenente sulla circonferenza la denominazione "Volontari Croce Bianca Lumezzane" in azzurro, all'interno una croce bianca su sfondo azzurro con annesso il logo del Comune di

Lumezzane. La bandiera non può uscire dalla sede se non per prendere parte a feste sociali o per onoranze funebri o per presenziare a manifestazioni di Associazioni con le quali esiste un accordo. La bandiera sarà sempre accompagnata da almeno un milite in divisa completa.

L'associazione adotta, quale proprio Logo, un cerchio bianco contenente, sulla circonferenza la denominazione "Volontari Croce Bianca Lumezzane" in azzurro, all'interno una croce bianca su sfondo azzurro con annesso il logo del comune di Lumezzane.

TITOLO VIII -DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33: Scioglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 117/2017, ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, così come previsto dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 117/2017 nel rispetto delle vigenti norme di legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. Compatibilmente con le disposizioni di legge, il patrimonio sarà devoluto, in via prioritaria alle suddette organizzazioni operanti nel territorio del Comune di Lumezzane. Lo scioglimento dell'organizzazione è deliberato dall'assemblea: in prima convocazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, ed in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno degli associati. L'Assemblea provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

Articolo 34: Clausola Compromissoria

Qualora non andasse a buon fine il tentativo di conciliazione esperito dal Collegio dei Probiviri ai sensi del precedente articolo 24, ogni controversia suscettibile di clausola compromissoria che dovesse insorgere tra gli associati o tra alcuni di essi e l'associazione circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente statuto, o comunque collegata allo stesso e, più in generale, all'esercizio dell'attività dell'associazione, sarà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Brescia ad istanza della parte più diligente. Gli arbitri come sopra nominati dovranno decidere in via rituale e di diritto entro novanta giorni dalla nomina. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti. Gli arbitri determineranno altresì come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da e contro i consiglieri e gli altri organi dell'associazione.

ART. 35: Norme transitorie

L'acronimo ODV acquisirà piena efficacia (integrando automaticamente la denominazione) solo a seguito della iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e successivamente al decorso dei termini di cui all'art. 104, comma II del Codice del Terzo Settore.

Sino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni fiscali (che, ai sensi dell'art. 104, comma II del Codice del Terzo Settore, diverranno efficaci solo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui la Commissione Europea avrà autorizzato le misure sottoposte al suo vaglio e, in ogni caso, sarà entrato in funzione il RUNTS), l'Associazione continuerà a qualificarsi come ONLUS utilizzando nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS, previsti dal D. Lgs. n. 460/1997.

Le nuove regole statutarie, laddove incompatibili con la disciplina delle “ONLUS”, entrano in vigore a seguito della decorrenza dei termini di cui all’art. 104, comma II del Codice del Terzo Settore.

Le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), entreranno in vigore a decorrere dall’iscrizione dell'Associazione nel Registro medesimo.

Antecedentemente al decorso dei termini indicati dall’art. 104, comma II del Codice del Terzo Settore, è fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle direttamente connesse, secondo la definizione e nei limiti indicati D.Lgs. n. 460/1997.

In caso di estinzione dell'Associazione antecedentemente al decorso dei termini di cui all’art. 104, comma II del Codice del Terzo Settore, il patrimonio sarà devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, a favore di altre ONLUS indicate dall'Organo che abbiano finalità analoghe a quelle dell'Associazione.

Articolo 36: Legge Applicabile

Oltre che dal presente statuto l'associazione sarà disciplinata da un regolamento interno, ove risultano riportate anche le regole per la nomina e/o l’elezione delle cariche associative, e da un regolamento disciplinare. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo n. 117/2017, a quelle contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile nonché alle Leggi ed ai Regolamenti dello Stato nella materia specifica.

Lumezzane, 13 ottobre 2020

F.to Valeriano Gobbi

F.to Antonella Rebuffoni, Notaio